



**Federazione
Scacchistica
Italiana**



**Fondata il 20 settembre 1920 – Ente Morale R. Decreto n.519 del 1° maggio 1930
Membro fondatore della F.I.D.E. (Fédération Internationale des Echecs)**

Alla Federazione Scacchistica Italiana

Segreteria – Viale Regina Giovanna 12 – 20129 Milano

Oggetto: Procedimento inerente ai tesserati MOUFLIH FAYCAL (id FSI 127539) e GOJANI MENTOR (id FSI 146134)

Con segnalazione del 15 settembre 2019 veniva riferito dall'Arbitro principale del torneo "Rapidamente" SANSON ANDREA quanto segue:

"La partita fra i due giocatori, Mouflih Faycal e Gojani Mentor, stava terminando (6° Turno ore 18.09), quando improvvisamente hanno iniziato ad insultarsi con spintoni reciproci. L'intervento personale e quello di altri giocatori ha permesso di porre fine alla lite, ma ormai le parole erano volate assieme ai pezzi della scacchiera. Sembra che la lite sia stata provocata dallo spostamento dei pezzi da ambo le parti. Purtroppo ero in sala ma non proprio vicino per confermare chi avesse iniziato per primo. Pertanto ho deciso di attribuire 0F-0F (modificato successivamente con 0-0) ad entrambi. Ho convocato i giocatori spiegando il motivo per il quale avessi preso quella decisione, ma mentre il giocatore Gojani è rimasto, il giocatore Mouflih si è allontanato.

Ho suggerito al giocatore Gojani, che si è scusato sia con me che con i giocatori in sala, che se ci fosse stata un'altra controversia, di fermare l'orologio e rivolgersi all'arbitro presente in sala, cercando di non accettare la provocazione.

Entrambi i giocatori sono stati espulsi dal torneo.

A causa del litigio, i due giocatori Conti Valter e Felloni Leonardo mi hanno informato che si sarebbero ritirati dal torneo".

Non perveniva nota alcuna da parte degli incolpati.

L'articolo 3 del Regolamento di Giustizia e Disciplina dispone che:

"Le società affiliate ed i tesserati sono tenuti ad osservare lo Statuto, le norme regolamentari, i provvedimenti federali e devono tenere una condotta conforme ai principi della lealtà e della correttezza sportiva. I tesserati devono attenersi al codice di comportamento sportivo emanato dal CONI".

L'articolo 2 del Codice di Giustizia Sportiva dispone che:

"I tesserati, gli affiliati e gli altri soggetti dell'ordinamento sportivo devono comportarsi secondo i principi di lealtà e correttezza in ogni funzione, prestazione o rapporto comunque riferibile all'attività sportiva. I tesserati e gli altri soggetti dell'ordinamento sportivo cooperano attivamente alla ordinata e civile convivenza sportiva".

L'art. 43 comma 2 dello Statuto della Federazione Scacchistica Italiana stabilisce che:



Federazione
Scacchistica
Italiana 



Fondata il 20 settembre 1920 – Ente Morale R. Decreto n.519 del 1° maggio 1930
Membro fondatore della F.I.D.E. (Fédération Internationale des Echecs)

“2. I soggetti la cui attività sia rilevante per l’ordinamento federale rispettano i principi dell’ordinamento giuridico sportivo e le disposizioni dello Statuto e dei Regolamenti federali; osservano condotte conformi ai principi della lealtà (fair play), della probità e della rettitudine sportiva; ripudiano ogni forma di illecito sportivo, l’uso di metodi vietati e di sostanze vietate, la violenza fisica e verbale e la corruzione. I comportamenti difformi sono sanzionati secondo le disposizioni del Regolamento di Giustizia e Disciplina, che tuttavia non trova applicazione ai procedimenti relativi a violazioni delle norme sportive antidoping”.

L'articolo 11 del Regolamento Internazionale degli Scacchi dispone che:

“11.1 I giocatori non devono assumere comportamenti che portino discredito al gioco degli scacchi.

L'articolo 35 del Regolamento di Giustizia e Disciplina dispone che:

“1. Ai tesserati è fatto divieto, in occasione delle manifestazioni e comunque di qualsiasi attività federale, di tenere comportamenti contrari al decoro e comunque che possano ledere l'immagine pubblica della Federazione e del movimento scacchistico in generale...”.

Nel caso di specie, qualunque sia stata la causa del litigio, non sono in alcun modo giustificabili insulti e spintoni.

Per tale motivo, ai sensi dell'art. 24 del Regolamento di Giustizia e Disciplina, si dispone la **sospensione per giorni trenta** nei confronti dei tesserati MOUFLIH FAYCAL e GOJANI MENTOR.

Si trasmette la presente decisione alla Segreteria della Federazione Scacchistica Italiana al fine di procedere alle comunicazioni previste all'art. 6 del Regolamento di Giustizia e Disciplina.

Così deciso in Milano, 29/10/2019

Il Giudice Sportivo Nazionale